



## COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 24 del 17 giugno 2013

Riunione del 6 giugno 2013

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli  
Vice Presidente: Avv. Massimo Vergara Caffarelli  
Componenti: Avv. Fabio Gullotta (relatore)

- **CAF/23/2013 Appello della Società Chieri Torino Volley Club S.s.d.r.l. avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale del 8 maggio 2013 C.U. n. 63 del 13.5.2013. (Chieri Torino Volley Club penalizzazione di un punto nella classifica di Regular Season del massimo campionato di Serie cui prenderà parte nella Stagione 2013/2014 e interdizione da ogni incarico federale e di rappresentanza di società di Lega a carico del Presidente Dott. Maurizio Magnabosco per giorni 10)**

### La CAF

- Letti gli atti e esaminati i documenti
- Udita la parte appellante all'udienza di discussione

### PREMESSO CHE

- con decisione della Commissione Giudicante Nazionale del 13 maggio 2013 veniva irrogata a carico della Società Chieri Torino Volley Club S.s.d.r.l. la sanzione della penalizzazione di un punto nella classifica di Regular Season del massimo campionato di Serie cui prenderà parte nella stagione 2013/2014, nonché disposta l'interdizione da ogni incarico federale e di rappresentanza di società di Lega a carico del Presidente Dott. Maurizio Magnabosco per giorni 10.
- la decisione è scaturita dal ritardato versamento da parte della Società della seconda di n. 4 tranches previste e definite con l'accordo raggiunto in Camera di Conciliazione di Lega del 27.12.2012, avente ad oggetto i compensi dovuti per la stagione sportiva in favore della tesserata Antonina Ivanova Zetova.
- il pagamento ritardato ammontava a Euro 10.000,00.
- deduceva l'istante che il ritardo era stato determinato unicamente dalla condotta inadempiente degli Sponsor, nei confronti dei quali erano state doverosamente intraprese le azioni giudiziarie volte ad ottenere il pagamento dei corrispettivi dovuti.
- deduceva inoltre l'appellante che da parte della Commissione Giudicante Nazionale era stato dato atto di come il mancato pagamento nei termini dell'importo di Euro 10.000,00 scadente il 15 marzo 2013 fosse stato in realtà pagato in due tranches successive, rispettivamente mediante il bonifico del 19.3.2013 per Euro 6.000,00 e del 2 aprile 2013 per Euro 4.000,00.
- conseguiva che l'atleta Zetova, seppur con lieve ritardo, era stata integralmente

- soddisfatta e così anche per le successive rate a scadere, tutte tempestivamente onorate.
- a sostegno della richiesta di riesame del provvedimento adottato dalla Commissione Giudicante Nazionale si evidenziava da parte della Società appellante come nella ultradecennale partecipazione ai Campionati di Massima Serie mai si fosse macchiata di inadempienze analoghe a quella contestata ed illustrava come la propria condotta fosse stata sempre ispirata alla massima correttezza, sportiva ed amministrativa.
  - i pochi giorni di ritardo nel pagamento della seconda tranche all'atleta Antonina Ivanova Zetova erano stati causati dall'altrui inadempienza e non certo dalla mancanza di buona volontà della Società appellante, attestata ad ogni evidenza dalla estrema esiguità del ritardo con cui la debenza era stata onorata.
  - in relazione alla condotta sempre corretta della società appellante, nonché avendo riguardo alla pochezza dell'inadempimento oggetto di censura si chiedeva che le sanzioni comminate alla Società ed al Presidente fossero totalmente annullate ovvero, in via subordinata, si chiedeva che il provvedimento di interdizione del legale rappresentante della Società fosse quanto meno tramutato in ammonizione con diffida.

Osserva

### **La CAF**

Le motivazioni addotte dall'appellante poggiano su circostanze che trovano obiettivo riscontro nei fatti ma non valgono a modificare la decisione impugnata sotto il profilo delle conseguenze in diritto.

E' sì vero che la società, incorsa nel ritardo del pagamento della seconda tranche del dovuto nei confronti dell'atleta Zetova, ha cercato di adempiere con la massima sollecitudine possibile e ciò ha fatto appena ne ha avuto la materiale possibilità.

Si deve però avere riguardo al disposto e dell'art. 2 bis del regolamento di ammissione ai Campionati Nazionali di Serie A/1 – A/2 femminile che, al comma 1, prevede il rispetto rigoroso delle scadenze del pagamento dei tesserati.

Correttamente il Giudice di prima istanza ha rilevato come i termini siano espressamente definiti dal successivo art. 4, come "perentori".

Si osserva da Codesto Collegio come la norma non consenta alcuno spazio per valutare l'elemento psicologico di chi abbia mancato a rispetto dei termini, correlando a tale evento la sanzione.

Della condotta tenuta e dell'elemento psicologico si può e deve tenere conto solo con riguardo all'entità della sanzione - comunque da irrogare - graduandola tra il minimo e il massimo edittale previsti dalla norma.

Ciò ha ben fatto il Giudice di prima istanza richiamando la modestia dell'inadempienza ed evidenziando il fattivo comportamento della società appellante, che ha fatto del proprio meglio per contenere l'inadempimento nei tempi più brevi consentiti.

Di qui, giustamente, l'irrogazione delle sanzioni minime previste dalla norma.

Le previsioni sanzionatorie andavano infatti, per quanto riguarda l'interdizione del Legale rappresentante, da un minimo di un mese a un massimo di anni tre; per quanto riguarda i punti di penalizzazione da un minimo di 1 a un massimo di 5 (art. 5, punto 2, lettera a).

E all'evidenza che le sanzioni irrogate, pari rispettivamente a giorni 10 e punti 1 siano le minime applicabili al caso di specie.

Addirittura rileva codesto Collegio come l'interdizione per soli 10 giorni invece che per i 30 giorni previsti dal Regolamento appaia inferiore alla misura minima edittale ma, non esserdovi sul punto stato appello del Procuratore Federale, tale aspetto è sottratto al riesame di codesta Commissione

**P.Q.M.**

Rigetta l'appello, confermando in ogni sua parte il provvedimento della Commissione Giudicante Nazionale impugnato.

Dispone incamerarsi la tassa ricorsi.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 17.06.2013